

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 149
Bellinzona, 7 aprile 2023

N. 12

Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del 29 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d'applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato fr. 19.00
- personale qualificato con CFP fr. 20.20
- personale qualificato con AFC fr. 21.40

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi.

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 ¹I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino.

²I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 29 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa
delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali**
del 22 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 15 maggio 2019, del 29 aprile 2020, del 21 aprile 2021 e del 18 maggio 2022 (BU 19, 2018, 26, 2019, 30, 2020, 20, 2021 e 22, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2

art. 5. Aumento salari reali (...)

A tutti i lavoratori già in forza alle aziende, andrà corrisposto (...) un aumento di CHF 50.00 al mese (a coloro che hanno un sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF/ora 0.29 (a coloro che hanno un sistema salariale orario). Rammentiamo che il salario orario è concesso solo per i primi 3 mesi di assunzione in virtù dell'art. 36 cpv. 1 CCL.

Sono esclusi dagli aumenti gli apprendisti (AFC/CFP) e i giovani lavoratori (AFC/CFP).

II
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 31 marzo 2023.

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,
al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori,
montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino**
del 22 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2017, del 20 maggio 2020, del 21 aprile 2021 e del 2 febbraio 2022 (BU 4, 2018, 32, 2020, 19, 2021, e 10, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 – Convenzione salariale

art. 5. Aumento salari reali (...)

Il salario lordo (salario reale) di tutti i dipendenti deve essere aumentato di CHF 52.00 al mese (sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF 0.30 all'ora (sistema salariale orario).

(...)

Sono esenti da questo accordo (...) i dipendenti assunti a tra il 1° giugno 2022 e il 31 marzo 2023 e che non hanno mai lavorato nel settore del gesso prima d'ora. Ciò significa che il lavoratore che svolgeva un'attività professionale in un altro settore non beneficia dell'aumento del salario reale.

A gennaio 2024 è previsto un ulteriore aumento dei salari reali di CHF 35.00 al mese e di CHF 0.20 all'ora.

In entrambi i casi, gli apprendisti (AFC/CFP) sono esclusi dalla maggiorazione salariale.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**